

DILETTA CALÒ

Schemi di
**DIRITTO
COMMERCIALE**

Aggiornato a:

- **D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in L. 5 giugno 2020 n. 40;**
- **Legge di Bilancio 2021 (l. n. 178 del 30 dicembre 2020)**

e alla ultimissima giurisprudenza 2020-2021

**VII edizione
2021**

 **Neldiritto
Editore**

L'AZIENDA

Sommario | 1. Nozione. - 2. Natura giuridica. - 3. Elementi essenziali dell'azienda. - 4. La disciplina del trasferimento dell'azienda. - 4.1. Disciplina del trasferimento di azienda. - 4.2. Forma del trasferimento del ramo di azienda. - 4.3. Effetti del trasferimento di azienda. - 4.4. Successione nei contratti aziendali. - 4.5. Disciplina successoria e tipologie contrattuali. - 4.6. Successione nei crediti e debiti aziendali. - 5. Usufrutto di azienda. - 6. Affitto di azienda. Nozione.

■ 1. NOZIONE.

L'azienda è definita dall'art. 2555 c.c. come *“il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa”*.

È costituita da una eterogeneità di beni che, unitariamente considerati, sono funzionali all'esercizio dell'impresa.

■ 2. NATURA GIURIDICA.

La natura giuridica dell'azienda è discussa:

- Secondo la **concezione unitaria o organica**, l'azienda si considera come autonomo soggetto di diritto, giuridicamente unico, qualificabile quindi come una universalità di beni.
- Secondo la **teoria atomistica**, al contrario, l'azienda va considerata come pluralità di beni, funzionalmente collegati, sui quali peraltro l'imprenditore può vantare diritti diversi.

📌 DOMANDE

• Cosa si intende per beni aziendali?

I beni aziendali sono assolutamente eterogenei tra loro, mobili o immobili, fungibili o infungibili; rileva la loro destinazione, funzionale all'esercizio dell'impresa. Si discute se, ai fini della nozione di “bene” possano considerarsi come tali anche i beni immateriali o solo beni materiali, secondo la nozione di cui all'art. 810 c.c.

- Un primo orientamento Dottrinario considera bene aziendale solo i beni di cui all'art. 810, quindi solo i beni materiali
- Secondo l'orientamento maggioritario in Giurisprudenza, considera bene aziendale ogni bene facente capo all'imprenditore, inclusi quindi quelli immateriali.

■ 3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AZIENDA.

Costituiscono
elementi
dell'azienda:

- **Organizzazione:** collegamento funzionale tra i beni, destinati dall'imprenditore all'esercizio dell'attività di impresa.
- **Avviamento:** consiste nel valore che hanno i beni aziendali unitariamente considerati, rispetto al singolo bene che compone l'azienda stessa. In senso soggettivo l'avviamento è l'attitudine del complesso dei beni a raggiungere risultati economici diversi, rispetto a quelli raggiungibili attraverso l'utilizzo isolato dei singoli beni.
- **Clientela:** è la capacità dell'imprenditore di affermarsi sul mercato e formare una propria clientela – **c.d. avviamento in senso soggettivo.**

■ 4. LA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA.

L'azienda può costituire oggetto di atti di disposizione di diversa natura (vendita, conferimento in società, donazione) nonché di diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi.

Per "trasferimento di azienda" deve intendersi il trasferimento di una unità economica organizzata in maniera stabile, che in occasione del trasferimento conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività finalizzata all'esercizio dell'impresa, fermo restando per l'imprenditore la possibilità di trasferire singoli beni del complesso aziendale

• 4.1. Disciplina del trasferimento di azienda.

Il trasferimento di azienda
può realizzarsi:

- Per **atto *inter vivos***, attraverso il trasferimento della proprietà o la costituzione di un diritto reale o personale di godimento.
- **Per atto *mortis causa*.**
- La cessione può avere riguardo anche **soltanto ad un ramo di azienda**, ovvero un settore dell'azienda dotato di organicità operativa, purché a seguito della cessione, il ramo di azienda conservi la propria autonomia funzionale e operativa.

• 4.2. Forma del trasferimento del ramo di azienda.

La forma dell'atto di
trasferimento è richiesta:

- **Ad probationem:** l'art. 2256 c.c. prevede che per le sole imprese soggette a registrazione, i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda siano **provati per iscritto.**
- **Ad substantiam:** solo ove sia prescritta dalla legge per la validità del trasferimento del singolo bene aziendale.

- **Ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi**, è richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

• 4.3. Effetti del trasferimento di azienda.

Gli effetti del trasferimento di azienda sono:

- **Divieto di concorrenza** in capo all'alienante, per cinque anni dal trasferimento, al fine di evitare lo sviamento della clientela (cfr. art. 2557 c.c.).
- È possibile **escludere l'operatività del divieto** così come concordare una astensione più ampia dalla concorrenza.
- **Se l'azienda è agricola, il divieto opera soltanto per le attività connesse.**
- In nessun caso il divieto può eccedere il **termine di cinque anni**; se è pattuita tra le parti una durata maggiore, questa si intende ridotta al quinquennio previsto dalla legge.
- **Dottrina e Giurisprudenza** tendono a riconoscere una maggiore ampiezza al divieto di concorrenza, che opererà pertanto in tutti i casi di circolazione dell'azienda, anche al di fuori dei casi di alienazione della stessa.
- La **violazione del divieto di concorrenza** non comporta sanzioni espressamente previste; opererà la **risoluzione del contratto** (la Giurisprudenza, nel caso di sviamento della clientela, tende a riconoscere l'inibitoria alla prosecuzione dell'attività concorrenziale, con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.).

• 4.4. Successione nei contratti aziendali.

Il trasferimento di azienda comporta la successione nei contratti aziendali; l'art. 2258 c.c. sancisce il principio di conservazione dei contratti. Infatti prevede:

- La **successione automatica** del cessionario di azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio dell'azienda, per tali intendendosi i c.d. **contratti aziendali e i contratti di impresa.**
- La disposizione riguarda **tutti i contratti**, anche quelli in corso di esecuzione e **prescinde dal consenso del contraente ceduto.**
- Gli **effetti del contratto** trasferito si producono al verificarsi della efficacia del trasferimento di azienda, a prescindere dall'accettazione del terzo e senza che occorra una comunicazione, prevista solo al fine di consentire l'esercizio del **diritto di recesso** del terzo, entro tre mesi e per **giusta causa.**
- **Il terzo ceduto può recedere per giusta causa**, come nel caso in cui il ceduto non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse; la giusta causa dovrà essere **provata dal terzo.**
- Con il recesso, il contratto si estingue retroattivamente, non determinandosi il ritorno degli obblighi in capo all'alienante.